



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Milano, 19 novembre 2012

COVIP
Via in Arcione, 71
00187 Roma (RM)

consultazione@covip.it

Prot. n. 582 / 2012

COVIP – Osservazioni al documento di consultazione sullo schema di Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione

La Assogestioni, nel ringraziare per l'opportunità offerta dalla presente consultazione, intende portare all'attenzione di codesta Commissione il proprio convincimento che il prospettato aggiornamento del sistema delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione risulta caratterizzato da profili di criticità tali da richiederne una sospensione dell'entrata in vigore.

La sospensione, il cui carattere di eccezionalità è direttamente collegato alle problematiche che qui di seguito si proverà a dettagliare, avrebbe lo scopo di consentire un'approfondita rivisitazione di molteplici aspetti dell'impianto segnaletico, in merito ai quali, peraltro, l'Associazione da tempo e in più occasioni ha chiesto interventi correttivi nell'ambito dell'apposito Tavolo tecnico promosso dalla COVIP.

Come noto, i criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione previsti dal DM 703/1996 sono in fase di ridefinizione; pertanto, al momento, non è possibile conoscerne nel dettaglio l'assetto definitivo. Tale circostanza costituisce il primo e più importante profilo di criticità.

E' infatti estremamente probabile che, una volta emanato il nuovo decreto, le segnalazioni andrebbero nuovamente modificate. Ciò, evidentemente, contraddice uno dei motivi posti alla base della decisione di procedere ad una revisione degli schemi di segnalazione, ovvero "l'esigenza di definire un assetto delle segnalazioni unitario e stabile nel tempo", e determinerebbe a carico del sistema rilevanti oneri che sarebbero altrimenti evitabili.



Un secondo importante profilo di criticità è rappresentato dai costi particolarmente elevati che gli enti istitutori delle forme previdenziali dovranno affrontare per adeguare i propri sistemi informativi al nuovo sistema segnaletico, anche a prescindere dalle incertezze di carattere regolamentare a cui s'è accennato.

A tale proposito l'Associazione valuta che le nuove informazioni richieste, l'elevato livello di dettaglio, la numerosità dei dati extra-contabili, il numero di flussi informativi e la ristrettezza dei termini di invio, richiederanno complessivamente interventi particolarmente onerosi e di grande impatto sui sistemi informativi e sulle procedure amministrative di tutti gli enti coinvolti nell'offerta di servizi per la previdenza complementare (enti istitutori, *service provider* e banche depositarie).

Ciò considerato, risulta della massima importanza procedere ad un'attenta valutazione dei costi/benefici del sistema delle segnalazioni nel loro complesso e della tempistica di attuazione. In particolare si ritiene opportuno evidenziare come molte delle informazioni di più difficile e costosa estrazione hanno, in tutta evidenza, una finalità statistica anziché di vigilanza: ridimensionare o rinviare la raccolta di queste informazioni alleggerirebbe il costo a carico degli operatori (e in ultima istanza degli iscritti alla previdenza complementare) senza intaccare l'efficacia degli strumenti di vigilanza a disposizione della COVIP.

Per quanto riguarda, inoltre, le informazioni maggiormente pertinenti con l'attività di vigilanza si ritiene opportuno richiamare in questa sede la contrarietà alle richieste di informazioni di dettaglio dei portafogli degli OICR nei quali i fondi pensioni risultino investiti. Il criterio del *look-through* è scarsamente efficace sotto il profilo della vigilanza e del controllo del rischio (gli OICR sono, per loro natura, ampiamente diversificati) ed inefficiente sotto quello economico (i notevoli costi amministrativi e di *compliance* ad esso legati sono di gran lunga superiori agli eventuali benefici che se ne traggono in termini di miglior controllo del rischio).

Questa posizione è coerente con la richiesta che, in risposta alla consultazione sul nuovo decreto 703/1996, l'Associazione ha rivolto al Ministero dell'Economia di sancire, a livello di norma regolamentare, il principio secondo il quale gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio degli OICR detenuti dai fondi pensione non debbano essere considerati nel computo dei limiti agli investimenti (maggiori informazioni nel documento allegato).

La ristrettezza dei tempi previsti per l'implementazione delle nuove segnalazioni rappresenta un ulteriore elemento di criticità per gli operatori del settore: l'entrata in vigore del manuale a partire dall'inizio del 2014 è incompatibile con i tempi di sviluppo di tutte le procedure informative e organizzative richieste. Tale incompatibilità è acuita dalla circostanza che non sono state ancora rese note le specifiche tecniche, pur in sussistenza del carattere inderogabile dei profili sanzionatori. Per quanto attiene poi le tempistiche, andrebbe attentamente valutato un allungamento dei termini previsti, a regime, per l'invio dei flussi segnaletici a frequenza più elevata (mensile).



Nel rimandare al documento allegato per le osservazioni di maggior dettaglio, si auspica che codesta Autorità voglia accogliere la richiesta di sospensione dell'*iter* di adozione del nuovo sistema segnaletico e disporre gli opportuni approfondimenti sugli elementi di criticità che sono stati sinteticamente descritti.

Nel confermare il nostro impegno e la nostra disponibilità ad ulteriori confronti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Fabio Galli
Direttore Generale



**SCHEMA DI MANUALE DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE
E DI VIGILANZA DEI FONDI PENSIONE**

Il presente documento, recante lo schema del “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire entro il 15 novembre 2012 al seguente indirizzo di posta elettronica: consultazione@covip.it.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Roma, 27 settembre 2012



Relazione per la consultazione

Premessa

La predisposizione del “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione” (di seguito, “Manuale”) risponde all’esigenza di aggiornare l’intero impianto delle segnalazioni della COVIP.

In particolare, l’attuale assetto delle segnalazioni viene rivisto al fine di:

- a) riportare in un unico documento le richieste di informazioni strutturate effettuate dalla COVIP ai soggetti da essa vigilati;
- b) aumentare l’insieme delle informazioni a disposizione della COVIP per l’esercizio dell’azione di vigilanza;
- c) definire un assetto che sia stabile e duraturo nel tempo, minimizzando il rischio di dover richiedere ai soggetti vigilati informazioni su base estemporanea;
- d) consentire alla COVIP di effettuare approfondimenti più dettagliati per la conoscenza dei problemi inerenti la previdenza complementare;
- e) permettere alla COVIP di soddisfare le richieste di dati che provengono da Organismi sovranazionali.

1. Ambito di applicazione

Il Manuale è rivolto ai seguenti soggetti (di seguito, soggetti vigilati):

1. fondi pensione negoziali (iscritti nell’Albo dei fondi pensione, nella Sezione I);
2. banche, imprese di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio che abbiano istituito fondi pensione aperti (iscritti nell’Albo dei fondi pensione, nella Sezione II), limitatamente all’attività svolta in relazione a detti fondi;
3. imprese di assicurazione che abbiano istituito piani individuali pensionistici conformi al decreto legislativo n. 252/2005 (PIP; piani iscritti nell’Albo dei fondi pensione, nella Sezione III), limitatamente all’attività svolta in relazione a detti piani;
4. forme pensionistiche complementari cc.dd. “preesistenti”, dotate di autonoma soggettività giuridica (iscritte nell’Albo dei fondi pensione, Sezione speciale I);
5. società e enti nel cui patrimonio siano istituite forme “preesistenti” (iscritte nell’Albo dei fondi pensione, Sezioni speciali II e III).



2. Descrizione dell'intervento

L'attuale assetto delle segnalazioni della COVIP è definito in una serie di Circolari: alcune, diffuse in epoca ormai risalente, individuano un insieme di dati da trasmettere con periodicità e scadenze predefinite; le altre, emanate ogni anno a integrazione delle informazioni richieste con le prime, vengono riviste di volta in volta, cercando comunque di limitare le modifiche degli schemi rispetto a quelli dell'anno precedente per minimizzare l'onere del cambiamento che grava sugli operatori.

Dato tale contesto, si è determinata l'esigenza di definire un assetto delle segnalazioni unitario e stabile nel tempo. Ciò al fine di: dare certezza agli operatori su quali siano le informazioni da trasmettere all'Autorità; permettere agli stessi di predisporre modalità di estrazione automatiche dai propri sistemi informativi; consentire alla COVIP di ottimizzare le procedure di elaborazione e analisi e di effettuare confronti omogenei nel tempo.

A fianco di questa necessità se ne pone un'altra: gli interventi normativi che hanno interessato la previdenza complementare, il ruolo e l'importanza che la stessa assume oggi in Italia e all'estero ed è destinata ad assumere in futuro, l'evoluzione delle modalità e delle pratiche di vigilanza in corso sono tutti elementi che comportano un ampliamento del fabbisogno informativo della COVIP.

L'obiettivo del Manuale sottoposto alla consultazione è di assolvere entrambe le esigenze; esso è la risultante del lavoro di un Tavolo tecnico appositamente dedicato alle segnalazioni e costituito da funzionari della COVIP e da esponenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore. I lavori del Tavolo sono durati oltre due anni; gran parte delle informazioni che si prevede di richiedere sono già state portate all'attenzione dei principali operatori.

Il Manuale riporta gli schemi di segnalazione e le istruzioni di compilazione dei principali flussi informativi dovuti dalle forme di previdenza complementare alla COVIP; è strutturato in Titoli, ciascuno riferito a un differente flusso segnaletico.

Il Titolo 1 è dedicato alle informazioni sull'andamento della forma di previdenza complementare; abbraccia gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari e quelli inerenti le caratteristiche socio-demografiche degli iscritti.

Il Titolo 2 riguarda le informazioni strutturali, ovvero quelle relative alle caratteristiche delle forme previdenziali e dei comparti; si tratta di informazioni necessarie anche per gestire la raccolta delle segnalazioni sull'andamento della forma.

In prospettiva il Manuale è destinato a contenere tutte le disposizioni relative alle richieste strutturate di dati da parte della COVIP (verranno in primo luogo integrate nel Manuale le segnalazioni relative alla trattazione dei reclami di cui alla Circolare COVIP 3800 del 13 luglio 2012, già in vigore).

Si riepilogano le novità più significative introdotte:

- a) a tutte le forme pensionistiche vengono chieste informazioni di dettaglio sui singoli iscritti e pensionati (le informazioni sono rilevate in forma anonima; è inoltre richiesta la trasmissione separata dei codici fiscali al fine di calcolare il numero effettivo degli iscritti alla previdenza complementare al netto delle adesioni su più forme pensionistiche);
- b) a tutte le forme pensionistiche vengono chieste informazioni di dettaglio sui singoli titoli, sugli OICR, sugli strumenti finanziari derivati, sugli immobili, sulle partecipazioni in società immobiliari e sulle polizze assicurative utilizzate per la gestione delle attività;
- c) i fondi pensione preesistenti sono chiamati a trasmettere per la prima volta informazioni su base



mensile e su base trimestrale (attualmente trasmettono un'unica segnalazione annuale);

- d) per le forme pensionistiche che investono complessivamente più del 10 per cento delle risorse di un comparto in OICR, vengono chieste informazioni a livello aggregato sulle esposizioni considerando anche quelle derivanti per il tramite degli OICR detenuti (c.d. "look through").

La COVIP ha presente che l'introduzione dei nuovi schemi di segnalazione costituisce un cambiamento rilevante, che potrebbe comportare la necessità per taluni soggetti vigilati di intervenire sulla struttura degli archivi, sulle procedure di estrazione e sui software per la trasmissione dei dati. Anche alcuni dei flussi informativi tra i soggetti che – a vario titolo – partecipano all'attività della forma medesima (service amministrativi, gestori finanziari, imprese di assicurazione, banca depositaria, provider di dati, ecc.) potrebbero richiedere una revisione o un'attivazione.

Va tuttavia evidenziato che il carattere di stabilità che si vuole perseguire con il nuovo sistema segnaletico fa sì che gli oneri più rilevanti siano da sostenere nella fase di impianto iniziale, cioè una tantum.

A fronte dell'onerosità dell'impegno che il nuovo sistema segnaletico potrà comportare vanno altresì considerati gli importanti benefici che lo stesso è destinato a produrre:

- a) per la COVIP, in termini di miglioramento della propria azione istituzionale. La disponibilità di basi informative analitiche sull'attività dei soggetti vigilati costituisce difatti una condizione indispensabile perché la Commissione, nello svolgimento dei propri compiti, possa conoscere, per tempo e in dettaglio, l'andamento delle singole gestioni e della previdenza complementare nel suo complesso;
- b) per i soggetti vigilati, in quanto potranno far riferimento a strutture informative meglio definite e omogenee, utili non solo per le comunicazioni da effettuare all'Autorità ma anche per l'assolvimento delle esigenze di monitoraggio e controllo interne. La COVIP ha inoltre in programma di fornire ai soggetti vigilati medesimi un flusso di ritorno per consentire loro di confrontare i propri andamenti con quelli del settore e di trarre indicazioni utili alla propria attività;
- c) più in generale, per il sistema della previdenza complementare, in termini di una più approfondita conoscenza delle caratteristiche del settore, degli elementi che ne determinano la funzionalità, di quelli che ne costituiscono limiti allo sviluppo.

2. Decorrenza delle segnalazioni.

La COVIP prevede di far entrare a regime il nuovo assetto secondo una tempistica ritenuta coerente con la rilevanza delle novità che intende introdurre.

Il Manuale sottoposto a consultazione indica i contenuti delle segnalazioni; le modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati saranno definite entro la prima metà del 2013; nella definizione si terrà conto delle esigenze dei soggetti vigilati e dei service amministrativi. Al riguardo, si stanno definendo idonee modalità di collaborazione con la Banca d'Italia al fine di avvalersi dell'esperienza pluriennale dell'Istituto sui processi di acquisizione e gestione delle segnalazioni.



La fase di test con i soggetti vigilati è programmata a partire dall'autunno del 2013.

L'entrata in vigore del Manuale sottoposto a consultazione è prevista per il 1° gennaio 2014, con riferimento alle informazioni sul 2014. Ciò significa che il primo flusso segnaletico da compilare in base agli schemi introdotti con il Manuale sarà quello relativo al mese di gennaio 2014 (da trasmettere entro il 10 febbraio 2014).

Sulla base di quanto esposto nel Manuale, si evidenzia che i tempi necessari allo sviluppo e ai test interni da parte delle forme sono molto stretti. Mancano ancora le modalità da seguire per la compilazione degli schemi di segnalazione in situazioni particolari (fusione, cessione, liquidazione delle forme di previdenza complementare), le regole di costruzione dei codici e, soprattutto, le modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati. Ciò rende ulteriormente difficile l'avvio delle nuove impostazioni utili ai test. Infatti, gli operatori potranno cominciare a sviluppare o modificare quanto necessario solo quando la Commissione avrà fornito tutte le ultime specifiche sul Manuale e il modello di base di dati in cui rappresentare le informazioni, oltre a uno strumento diagnostico che verifichi la correttezza formale dei dati prodotti. Si stima che le forme avranno bisogno da 12 a 18 mesi per potersi adeguare a quanto richiesto dai nuovi schemi, pertanto potrebbero non essere pronte per la fase di test prevista nell'autunno del 2013.

Si ritiene necessario attendere anche l'aggiornamento del decreto del ministero del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, il quale potrebbe richiedere nuovi adeguamenti del presente Manuale e quindi ulteriori revisioni da parte degli operatori.

Tenuto conto di tutto quanto detto sopra, si chiede di posticipare l'entrata in vigore delle nuove segnalazioni di vigilanza rispetto a quanto è stato previsto.



PREMESSA

La COVIP è chiamata a rilevare informazioni quantitative dalle forme di previdenza complementare sia per l'esercizio dell'ordinaria attività di vigilanza sia al fine di produrre e diffondere informazioni statistiche sul settore.

Il presente manuale disciplina gli schemi di segnalazione, le istruzioni di compilazione e gli altri aspetti relativi ai principali flussi informativi dovuti dalle forme di previdenza complementare alla COVIP.

Il manuale è suddiviso in titoli, ciascuno dedicato a un differente flusso segnaletico.

Ogni titolo ha una numerazione delle pagine a sé stante; ciò per consentire l'aggiornamento nel tempo delle singole parti del manuale senza la necessità di modificarlo per intero.

Ciascun titolo contiene una premessa ed è suddiviso in capitoli. I capitoli riguardano:

1. gli schemi segnaletici;
2. le istruzioni di compilazione;
3. le cosiddette tavole dei domini delle variabili.

Nella premessa è specificato l'oggetto della segnalazione, sono fornite informazioni di carattere generale per agevolare la lettura degli schemi e delle istruzioni e sono indicate le scadenze entro le quali trasmettere le informazioni richieste.

Gli schemi segnaletici individuano le informazioni da fornire; le istruzioni di compilazione chiariscono come compilare le singole voci, definendo le caratteristiche delle informazioni da trasmettere.

In alcuni casi è richiesto di fornire i dati relativi a un fenomeno (ad esempio, il numero di iscritti) suddiviso secondo una o più variabili (ad esempio, sesso e area geografica di residenza). Tali variabili sono chiamate "variabili di classificazione"; i valori che queste possono assumere (per il sesso: maschile e femminile; per l'area geografica, le regioni dell'Italia), detti "domini", sono organizzati in apposite tavole. Il capitolo relativo alle tavole dei domini riporta dunque i valori che possono assumere le "variabili di classificazione".

Per alcuni flussi segnaletici è previsto un capitolo che fornisce le indicazioni su come devono essere trasmesse le informazioni in caso di vicende che interessano la struttura di uno o più soggetti segnalanti, quali fusioni, scissioni, cessazioni, ecc.

Tutte le informazioni richieste sono trasmesse alla COVIP unicamente secondo le indicazioni sulle modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati fornite dalla COVIP medesima; modalità diverse sono possibili solo in situazioni particolari, su espressa richiesta della COVIP o a seguito di autorizzazione da parte della stessa.



DESTINATARI

Il manuale è rivolto ai seguenti soggetti (di seguito, "soggetti vigilati" o "soggetti segnalanti"):

1. fondi pensione negoziali (iscritti nell'Albo dei fondi pensione, nella Sezione I);
2. banche, imprese di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio che abbiano istituito fondi pensione aperti (iscritti nell'Albo dei fondi pensione, nella Sezione II), limitatamente all'attività svolta in relazione a detti fondi;
3. imprese di assicurazione che abbiano istituito piani individuali pensionistici conformi al Decreto legislativo 252/2005 (PIP; piani iscritti nell'Albo dei fondi pensione, nella Sezione III), limitatamente all'attività svolta in relazione a detti piani;
4. forme pensionistiche complementari cc.dd. "preesistenti", dotate di autonoma soggettività giuridica (iscritte nell'Albo dei fondi pensione, Sezione speciale I);
5. società e enti nel cui patrimonio siano istituite forme "preesistenti" (iscritte nell'Albo dei fondi pensione, Sezioni speciali II e III).

AFFIDABILITA' DELLE SEGNALAZIONI TRASMESSE

I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere le informazioni dovute entro i termini previsti, nel rispetto delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nel presente manuale.

E' cura degli organi delle forme di previdenza complementare predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso i soggetti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte.

Per agevolare l'attività di verifica, la COVIP mette a disposizione dei soggetti segnalanti una griglia di controlli circa le coerenze logiche e andamentali tra le informazioni presenti nei flussi. I controlli vengono comunicati ai soggetti segnalanti con modalità che ne facilitano l'applicazione elettronica.

I soggetti segnalanti devono sottoporre le informazioni ai suddetti controlli. Gli eventuali errori devono essere sanati prima dell'invio della segnalazione, senza nocumento per il rispetto delle scadenze previste.

La COVIP sottopone comunque le informazioni ricevute ai medesimi controlli; eventuali esiti negativi formeranno oggetto di comunicazione ai soggetti segnalanti. Questi dovranno provvedere alla immediata sistemazione degli errori rilevati ovvero, relativamente ad anomalie statistiche che trovano spiegazione nella operatività aziendale, alla conferma dei dati; in quest'ultimo caso il soggetto dovrà essere in grado, ove richiesto, di fornire gli opportuni chiarimenti.

Le segnalazioni possono essere sottoposte a ulteriori controlli in relazione alle diverse necessità di utilizzo. Gli eventuali esiti negativi di tali controlli vengono portati a conoscenza dei soggetti segnalanti con una comunicazione di rilievi. Qualora i rilievi derivino da errori nei dati segnalati, i soggetti devono provvedere alla sistemazione degli stessi con la massima tempestività e comunque non oltre i termini specificati nelle relative comunicazioni.



La rettifica delle informazioni trasmesse deve essere effettuata secondo quanto previsto dalle modalità tecniche per la trasmissione dei dati.

Per agevolare una rapida interazione sulle eventuali problematiche connesse con le segnalazioni, i soggetti segnalanti comunicano alla COVIP i nominativi, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica dei funzionari preposti alla produzione e all'invio delle segnalazioni nonché il numero del telefax. Tali informazioni sono comunicate con il flusso delle informazioni strutturali (cfr. "Titolo II – Informazioni strutturali"). Eventuali successive variazioni devono essere prontamente segnalate.

La mancata o ritardata produzione delle informazioni costituisce elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa dei soggetti segnalanti e può configurare inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente.

In linea generale, la valutazione di eventuali profili sanzionatori in relazione alle segnalazioni assume a riferimento situazioni che presentino complessivamente o sistematicamente un carattere di criticità, quali la mancata trasmissione dell'intera segnalazione o di porzioni significative della stessa, ovvero la reiterata trasmissione di segnalazioni non trattabili informaticamente o di dati errati o non attendibili in numero significativo.

Anche la mancata o ritardata produzione delle rettifiche richieste costituisce elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa dei soggetti segnalanti e può configurare inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente.

Si rileva che in alcuni passaggi del Manuale vi è scritto che il dato può essere aggiornato dalla forma pensionistica, perché la stessa è venuta a conoscenza di una sua variazione (vedi ad esempio la voce "Titolo di studio"). Questa dicitura può risultare ambigua con riferimento a informazioni sensibili, di conseguenza, si chiede di inserire nel Manuale stesso una frase del tipo: "la forma pensionistica potrà fornire dati aggiornati solamente dopo che l'aderente o altri per lui aventi diritto a farlo, li avrà resi disponibili volontariamente".

Infine, si chiede di precisare la sfera di applicazione delle sanzioni.



TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI

Le informazioni richieste devono essere trasmesse entro i termini indicati nel seguente schema:

Segnalazioni Periodiche		
Trasmissione	Tipo Flusso	Termini di inoltro ¹
Mensile	Dati aggregati	Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui in tale intervallo di tempo i giorni lavorativi fossero inferiori a 6, la scadenza è prorogata al sesto giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento.
Trimestrale	Dati aggregati	Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
	Dati per singolo strumento finanziario, immobile, polizza, partecipazione immobiliare	
Annuale	Dati aggregati	Entro il 31 gennaio.
	Dati per singolo iscritto	Entro il 28 febbraio.
	Elenco dei codici fiscali degli aderenti	Entro il 28 febbraio.

(1) Qualora l'ultimo giorno di trasmissione della segnalazione sia un giorno non lavorativo, si fa riferimento al primo giorno lavorativo successivo.



Sulla base di quanto riportato in questa sezione il numero delle segnalazioni è aumentato rispetto a quello attuale, quando l'idea originaria era quella di razionalizzarne il numero. Infatti, si contano ben 20 tipi di flussi da inviare con differenti scadenze. Questo farà sì che le forme saranno impegnate ad inviare più flussi in uno stesso mese, (per esempio, durante il mese di gennaio gli operatori saranno impegnati nell'invio di un flusso mensile, di due trimestrali e uno annuale) con notevole appesantimento dell'attività di produzione e controllo. Oltre a ciò, le segnalazioni mensili contengono dati presenti in quelle trimestrali. Pertanto, chiediamo alla Commissione di valutare l'abolizione dei flussi mensili.

Si chiede, inoltre, di prevedere un unico invio dei dati annuali, sia disaggregati sia aggregati, successivo al 28 febbraio e comunque non precedente al 15 marzo. Le scadenze attualmente ipotizzate cadono in un periodo già ricco di adempimenti verso le Autorità che graverebbero ulteriormente sull'operatività degli operatori. Inoltre, la scadenza del 28 febbraio previsto per l'invio del flusso dettagliato per singolo iscritto potrebbe essere difficilmente rispettata in caso di rendite erogate da una impresa di assicurazione, quindi da un soggetto terzo rispetto alla forma pensionistica.



Valuta e strumenti finanziari derivati

Voce (dato da rilevare)	Codice Domino	Tavole															Tipo (F/S)	Periodo	Fondo	Comparto	Mandato	Note					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
T-150 – Esposizione in valuta																											
Valuta	109	√																S	T		√				√	1	
Modalità di esposizione in valuta	149	√																									
T-151 – Esposizione in titoli di debito tramite strumenti finanziari derivati																											
Posizione in strumenti finanziari derivati	443	√																									
Area geografica	424		√															S	±						√	4	
Categoria emittente: tavola sintetica	406			√																							
Rating	442			√																							
Facce di duration	422				√																						
T-152 – Esposizione in titoli di capitale tramite strumenti finanziari derivati																											
Posizione in strumenti finanziari derivati	443	√																									
Area geografica	424		√															S	±						√	4	
Settore di attività economica	444					√																					
T-153 – Attività detenute a fronte di contratti derivati																											
Tipo di attività a fronte di contratti derivati	446	√																									
Detenzione presso organismi di compensazione	447	√																									

NOTE

(1) Dati richiesti sia a livello di comparto (per tutte le forme pensionistiche) sia a livello di mandato di gestione (per fondi pensione negoziali e fondi pensione preesistenti).



I.1.1.3. FLUSSI AGGREGATI DI FINE ANNO – SCHEMI

Pensioni in erogazione

Voce (data di rilevare)	Variabile di classificazione	Tavolo												Periodo	Fondo	Comparto	Mandato	Nota
		4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A001 - Pensioni in erogazione (numero)																		
	Tipo di pensione	020	4															
A002 - Pensioni in erogazione (ammontare)																		
	Tipo di pensione	020	4															
		S	A															
		F	A															

Si richiede un unico invio dei dati annuali, sia disaggregati che aggregati, e pertanto l'eliminazione di questa sezione dal momento che nel tracciato annuale sono già presenti informazioni a livello di singolo pensionato.



I.1.2. SEGNALAZIONI PERIODICHE – SCHEMI – FLUSSI DISAGGREGATI

I.1.2.1. FLUSSI DISAGGREGATI TRIMESTRALI – SCHEMI

Portafoglio titoli e OICR: anagrafica

Codice Provvisorio	Voce (dato da rilevare)	Codice Dominio	con ISIN	senza ISIN	Note
1.01.01	Codice fondo				
1.01.02	Codice titolo / OICR				
1.01.03	Denominazione valore mobiliare			√	
1.01.04	Categoria valore mobiliare: tavola estese	103		√	
1.01.05	Paese di residenza dell'emittente	107		√	
1.01.06	Valuta	109		√	
1.01.07	Indicatore di quotazione	110		√	
1.01.08	Scadenza			√	
1.01.09	Rapporti di controllo	111	√	√	
1.01.10	Titoli di capitale: Settore di attività economica	111	√	√	
1.01.11	Titoli di debito: Categoria emittente: tavola estesa	106		√	
1.01.12	Titoli di debito: Garanzia statale	104	√	√	
1.01.13	Titoli di debito: Rating	112	√	√	
1.01.14	Titoli di debito: Agenzia di rating	113	√	√	
1.01.15	OICR: Denominazione società promotrice		√	√	
1.01.16	OICR: Percentuale di azioni nel benchmark		√	√	
1.01.17	OICR: Tipologia	115	√	√	
1.01.18	OICR: Leva finanziaria	116	√	√	
1.01.19	OICR: Strategia direzionale	117	√	√	
1.01.20	OICR: Gruppo gestore	145	√	√	
1.01.21	OICR: Provvigione di gestione annua		√	√	
1.01.22	OICR: Provvigione di gestione unica annua		√	√	
1.01.23	OICR: Provvigione di incentive - misura		√	√	
1.01.24	OICR: Provvigione di incentive - indicatore		√	√	
1.01.25	OICR: Altri oneri		√	√	
1.01.26	OICR: Commissioni di sottoscrizione - percentuale		√	√	1
1.01.27	OICR: Commissioni di sottoscrizione - cifra fissa		√	√	1
1.01.28	OICR: Commissioni di sottoscrizione - scaglione		√	√	1
1.01.29	OICR: Commissioni di rimborso - percentuale		√	√	2
1.01.30	OICR: Commissioni di rimborso - cifra fissa		√	√	2
1.01.31	OICR: Commissioni di rimborso - scaglione		√	√	2
1.01.32	OICR: Commissioni di rimborso - limite temporale		√	√	2
1.01.33	OICR: Codice SIOTEC		√	√	
1.01.34	OICR: Grado di liquidità	140	√	√	

NOTE

- (1) Il sistema consente di inserire valori delle commissioni di sottoscrizione differenziati per scaglioni.
 (2) Il sistema consente di inserire valori delle commissioni di rimborso differenziati per scaglioni e intervalli temporali.



I.2.1. SEGNALAZIONI PERIODICHE – ISTRUZIONI – FLUSSI AGGREGATI

I.2.1.1. FLUSSI AGGREGATI MENSILI – ISTRUZIONI

~~M001 – Iscritti a fine periodo~~

~~Soggetti che, alla fine del periodo di riferimento, hanno una posizione aperta nella forma di previdenza complementare e non percepiscono la prestazione pensionistica della forma medesima.~~

~~M002 – Contributi~~

~~Cfr. Istruzioni voce “T003 – Contributi”~~

~~M003 – Patrimonio~~

~~Ammontare del patrimonio alla fine del periodo di riferimento.~~

~~I fondi pensione preesistenti che non adottano il sistema della contabilità per quote o i PIP, questi ultimi con riferimento alle gestioni di Ramo I, forniscono i dati con cadenza trimestrale, compilando la voce “T125 – Patrimonio”.~~

~~M004 – Valore unitario della quota (fine mese)~~

~~Valore della quota alla fine del periodo di riferimento.~~

~~Voce richiesta alle forme pensionistiche che adottano il sistema della contabilità per quote.~~

~~Si evidenzia che il valore della quota relativo al mese di dicembre sarà utilizzato per calcolare il rendimento della forma pensionistica riportato negli elonchi pubblicati sul sito della COVIP (cfr. Circ. 4311 del 27 luglio 2010). Eventuali rettifiche ai dati segnalati andranno pertanto trasmesse nel più breve tempo possibile. Si evidenzia inoltre che il rendimento calcolato sulla base dei valori di quota di fine dicembre dovrà coincidere con quello pubblicato dalla forma pensionistica nella Nota informativa.~~

~~Il valore della quota è riportato con tre cifre decimali.~~

~~M005 – Data di primo utilizzo della quota~~

~~Primo giorno di utilizzo della quota (e della classe di quota), nella forma AAAAMMGG.~~

~~Voce richiesta alle forme pensionistiche che adottano il sistema della contabilità per quote.~~

~~M006 – Rapporto di conversione della quota~~

~~La voce deve essere utilizzata esclusivamente in occasione di modifiche o ribacamenti della quota (e della classe di quota) del comparto. In tale caso, segnalare il rapporto fra i valori della nuova e della vecchia quota alla data di efficacia della modifica.~~

~~Voce richiesta alle forme pensionistiche che adottano il sistema della contabilità per quote.~~

~~Riportare il valore del rapporto di conversione con tre cifre decimali.~~

~~Nella voce “M005 – Data di primo utilizzo della quota” indicare il primo giorno di utilizzo della nuova quota (e della nuova classe di quota).~~



1.2.1.2. FLUSSI AGGREGATI TRIMESTRALI – ISTRUZIONI

Movimentazione iscritti e gestione previdenziale

T009 – Riscatti (numero)

Numero di posizioni individuali riscattate (integralmente o parzialmente) nel corso del periodo di riferimento.

I fondi pensione preesistenti articolati in sezioni diverse dalle linee di investimento (cfr. "Definizioni", voce "Comparti") indicano i dati anche per tali sezioni.

T010 – Riscatti (ammontare)

Ammontare delle somme erogate in relazione ai soggetti che, nel corso del periodo di riferimento, hanno riscattato in parte o del tutto la loro posizione individuale.

Si chiede di chiarire se debbano essere incluse nelle voci "T009 - Riscatti (numero)" e "T010 - Riscatti (ammontare)" le erogazioni integrative effettuate successivamente all'uscita dell'iscritto dal fondo per corrispondere ulteriori contribuzioni ricevute dal fondo pensione.

T015 – Posizioni trasformate in rendita (numero)

Numero delle posizioni individuali che, nel corso del periodo di riferimento, sono state trasformate, anche parzialmente, in rendita e sono state pertanto trasferite alla fase di erogazione.

I fondi pensione preesistenti articolati in sezioni diverse dalle linee di investimento (cfr. "Definizioni", voce "Comparti") indicano i dati anche per tali sezioni.

T016 – Posizioni trasformate in rendita (ammontare)

Ammontare delle posizioni individuali che, nel corso del periodo di riferimento, sono state trasformate, anche parzialmente, in rendita e sono state pertanto trasferite alla fase di erogazione.

I fondi pensione preesistenti articolati in sezioni diverse dalle linee di investimento (cfr. "Definizioni", voce "Comparti") indicano i dati anche per tali sezioni.

T017 – Prestazioni erogate in forma di capitale (numero)

Numero di prestazioni in capitale erogate nel periodo di riferimento in relazione ai soggetti che hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica e che hanno scelto in tutto o in parte una prestazione in capitale.

I fondi pensione preesistenti articolati in sezioni diverse dalle linee di investimento (cfr. "Definizioni", voce "Comparti") indicano i dati anche per tali sezioni.

Si richiede di specificare che la somma delle voci T015 e T017 porta ad un totale superiore degli iscritti realmente usciti per prestazione, in quanto non tiene conto delle persone che hanno richiesto la prestazione parte in capitale e parte in rendita.



Informazioni sulla gestione finanziaria

T143 – Rapporto di conversione del benchmark

La voce deve essere utilizzata esclusivamente in occasione di modifiche o ribasamenti del benchmark del comparto o del mandato di gestione. In tale caso, deve essere segnalato il rapporto fra i valori del nuovo e del vecchio benchmark alla data di efficacia della modifica.

Il valore del rapporto di conversione è riportato con tre cifre decimali.

Nella voce "T142 - Data di primo utilizzo del benchmark" indicare il primo giorno di utilizzo del nuovo benchmark.

In occasione di modifiche del benchmark, quello che è logico fare è concatenare il vecchio benchmark con il nuovo, utilizzando i rendimenti ponderati. Questo significa che, avendo la serie storica di un benchmark composto costruita mediante i rendimenti ponderati di più indici di mercato, il cambio benchmark avviene prendendo l'ultimo livello del vecchio benchmark e concatenandolo con i nuovi rendimenti ponderati degli indici costituenti il nuovo benchmark composto.

Considerando che la quasi totalità dei benchmark utilizzati dai fondi pensione sono benchmark composti, si chiede un chiarimento ed eventualmente degli esempi.

T145 – Indicatore di performance

L'indicatore di performance della gestione è un numero indice che esprime la performance della gestione finanziaria calcolata secondo la metodologia time weighted.

La performance è calcolata al lordo di tutti gli oneri di gestione.

L'indicatore di performance è espresso in base 100 alla data indicata nella voce "T146 - Data di primo utilizzo dell'indicatore di performance"; il valore da riportare è quello registrato alla fine del periodo di riferimento ed è riportato con tre cifre decimali.

T146 – Data di primo utilizzo dell'indicatore di performance

Primo giorno di utilizzo dell'indicatore di performance, nella forma AAAAMMGG.

T147 – Rapporto di conversione dell'indicatore di performance

La voce deve essere utilizzata esclusivamente in occasione di modifiche o ribasamenti dell'indicatore di performance del mandato di gestione. In tale caso, segnalare il rapporto fra i valori del nuovo e del vecchio indicatore di performance alla data di efficacia della modifica.

Il valore del rapporto di conversione è riportato con tre cifre decimali.

Nella voce "T146 - Data di primo utilizzo dell'indicatore di performance" indicare il primo giorno di utilizzo del nuovo indicatore.

Non è chiaro cosa si intenda per modifiche o ribasamenti dell'indicatore di performance. Si chiede, pertanto, un chiarimento ed eventualmente degli esempi.



Valuta e strumenti finanziari derivati

T150 – Esposizione in valuta

La voce fa riferimento a tutte le attività denominate in valute diverse dall'euro, includendo anche i depositi in valuta e i crediti per operazioni di pronti contro termine denominate in valuta; sono compresi anche gli acquisti e le vendite a termine di valuta.

~~Ai fini del calcolo dell'esposizione si considerano anche le posizioni creditorie e debitorie in strumenti derivati che comportano l'obbligo e il diritto di acquistare ovvero vendere valuta.~~

~~T151 – Esposizione in titoli di debito tramite strumenti finanziari derivati~~

~~Ai fini del calcolo dell'esposizione, si considerano le posizioni creditorie e debitorie in strumenti derivati che comportano l'obbligo e il diritto di acquistare ovvero vendere titoli di debito, tassi di interesse e relativi indici.~~

~~La compensazione, anche parziale, tra singole posizioni creditorie e debitorie è ammessa qualora le attività sottostanti siano giudicate equivalenti sotto il profilo del rischio cui fa riferimento la posizione considerata.~~

~~È consentito non considerare i derivati su indici qualora l'esposizione complessiva derivante dagli stessi (creditoria e debitoria) non sia superiore al 10 per cento del patrimonio del comparto.~~

~~T152 – Esposizione in titoli di capitale tramite strumenti finanziari derivati~~

~~Ai fini del calcolo dell'esposizione, si considerano le posizioni creditorie e debitorie in strumenti derivati che comportano l'obbligo e il diritto di acquistare ovvero vendere titoli di capitale e relativi indici.~~

~~La compensazione, anche parziale, tra singole posizioni creditorie e debitorie è ammessa qualora le attività sottostanti siano giudicate equivalenti sotto il profilo del rischio cui fa riferimento la posizione considerata.~~

~~È consentito non considerare i derivati su indici qualora l'esposizione complessiva derivante dagli stessi (creditoria e debitoria) non sia superiore al 10 per cento del patrimonio del comparto.~~

~~T153 – Attività detenute a fronte di contratti derivati~~

~~Ammontare delle attività detenute a fronte di contratti derivati, incluse quelle costituite dai margini di variazione detenuti presso gli organismi di compensazione e garanzia.~~

Si fa presente come le voci T151, T152 e T153 prevedono dettagli informativi oggi assenti e di difficile reperimento (quali fasce di duration, rating, area geografica) presso le società segnalanti, in quanto tali informazioni non sono proprie del sistema contabile e pertanto richiedono degli sviluppi significativi delle procedure informatiche.



OICR Portafoglio titoli

~~La compilazione di tali voci è obbligatoria qualora l'investimento complessivo in OICR di un comparto sia superiore al 10 per cento del patrimonio del comparto medesimo.~~

~~T160 – Esposizione in titoli di debito considerando gli OICR~~

~~T161 – Esposizione in titoli di capitale considerando gli OICR~~

~~Per la compilazione di tali voci devono essere considerati sia i titoli facenti direttamente parte del patrimonio della forma pensionistica, sia i titoli presenti nel portafoglio degli OICR detenuti dalla forma medesima, per la quota parte di pertinenza della stessa.~~

~~Qualora l'operatività in strumenti derivati dell'OICR sia significativa (generi un'esposizione superiore al 20 per cento del patrimonio dell'OICR), per la compilazione di tali voci si considerano anche le posizioni creditorie e debitorie in strumenti derivati dell'OICR che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare ovvero vendere titoli di debito o/e di capitale.~~

~~T162 – Esposizione in valuta considerando gli OICR~~

~~Tale voce fa riferimento all'esposizione in valuta calcolata considerando sia le attività denominate in valute diverse dall'euro detenute direttamente dalla forma pensionistica, sia quella derivante dagli OICR detenuti dalla forma medesima, avendo cura di evitare eventuali duplicazioni nella determinazione dell'esposizione con riferimento agli OICR denominati in valute diverse dall'euro.~~

~~Qualora l'operatività in strumenti derivati dell'OICR sia significativa (generi un'esposizione superiore al 20 per cento del patrimonio dell'OICR), per la compilazione di tali voci si considerano anche le posizioni creditorie e debitorie in strumenti derivati dell'OICR che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare ovvero vendere titoli di debito o/e di capitale.~~



Durante i lavori del tavolo tecnico si è fatto presente alla Covip che gestire amministrativamente un look through dettagliato sui sottostanti agli OICR sarebbe problematico e nel contempo potrebbe generare difficoltà tali da indurre il gestore a limitare fortemente l'utilizzo di tali strumenti. La Covip ha fornito le sue valutazioni alla Nota 21 del file Osservazioni_Ass_Fin_Con_Val_v20120926.xlsx. Si propone di rispondere come segue:

La modifica della sezione "OICR" deriva dal fatto che la direttiva 2003/41/E (cosiddetta direttiva IORP) prevede un approccio globale alla gestione del portafoglio del fondo pensione in funzione del principio della sana e prudente gestione senza, peraltro, declinare tale principio nella definizione degli strumenti finanziari ammissibili, delle modalità con cui verificarne il rispetto né stabilendo, salvo poche eccezioni, limiti quantitativi agli investimenti.

Pertanto, si ritiene che il fondo pensione è chiamato ad adottare un approccio di tipo sostanziale per la sua gestione, che assicuri che le singole componenti in cui è investito concorrano a determinare il livello di rischio assunto e che questo sia coerente con la politica di investimento dello stesso.

Ciò presuppone lo sviluppo di processi e procedure che consentano al fondo pensione di dotarsi di un sistema di gestione dei rischi e di controllo dei limiti interni proporzionati alla tipologia di gestione effettuata. A tal fine, il fondo pensione dovrà acquisire, e periodicamente rivedere, tutti gli elementi informativi necessari a valutare in modo adeguato la strategia perseguita dagli OICR, in modo da verificarne la coerenza con la politica di investimento e il relativo contributo sulla gestione complessiva.

Si ritiene che tale verifica non debba necessariamente basarsi sull'analisi della compatibilità dei singoli elementi componenti il patrimonio dell'OICR con la strategia e la politica di investimento definiti dal fondo pensione, né richiedere, ai fini del rispetto dei limiti di concentrazione del rischio e, più in generale, dei limiti di investimento del fondo pensione, di considerare anche il contributo delle singole posizioni detenute nei diversi strumenti finanziari attraverso l'OICR.

L'eliminazione trova la sua *ratio* anche nelle difficoltà operative riscontrate dalle Società di gestione del risparmio (SGR) nel disporre nel continuo dell'esatta composizione degli OICR promossi o gestiti da intermediari non appartenenti al proprio gruppo che finirebbe, inevitabilmente, per tradursi nella propensione all'investimento in prodotti promossi o gestiti da intermediari appartenenti al gruppo.



I.2.1.3. FLUSSI AGGREGATI DI FINE ANNO – ISTRUZIONI

~~Pensioni in erogazione~~

~~A001 – Pensioni in erogazione (numero)~~

~~Numero di prestazioni pensionistiche in corso di erogazione.~~

~~Considerare unicamente le prestazioni pensionistiche di ammontare non nullo (in particolare, non considerare quelle prestazioni relative a soggetti che hanno maturato il diritto all'erogazione della prestazione del fondo il cui ammontare risulta tuttavia nullo, situazione riscontrabile in alcuni fondi pensione preesistenti integrativi del regime di base).~~

~~A002 – Pensioni in erogazione (ammontare)~~

~~Ammontare delle rate di pensione erogate dal fondo e dall'impresa di assicurazione nel corso del periodo di riferimento.~~



I.1.2. SEGNALAZIONI PERIODICHE – ISTRUZIONI – FLUSSI DISAGGREGATI

I.1.2.1. FLUSSI DISAGGREGATI TRIMESTRALI – ISTRUZIONI

Portafoglio titoli e OICR

Le informazioni del flusso "Portafoglio titoli e OICR" sono richieste a tutte le forme pensionistiche (fondi pensione preesistenti, negoziali, aperti e PIP).

Nel flusso "Portafoglio titoli e OICR" vanno inserite anche le informazioni relative alle Partecipazioni in società immobiliari (cfr. Definizioni), rispetto alle quali sono inoltre richieste informazioni aggiuntive con un apposito flusso.

Gli acquisti e le vendite, a pronti o a termine, di valuta, non sono considerati titoli e pertanto non sono segnalati con questo flusso.

Le informazioni anagrafiche sui titoli e sugli OICR sono trasmesse contestualmente ai dati sugli acquisti, vendite e consistenze finali.

Portafoglio titoli e OICR: anagrafica

Alcuni domini previsti nella sezione "Portafoglio titoli e OICR: anagrafica" per identificare delle informazioni anagrafiche sono diversi da quelli già utilizzati dagli operatori per altre Autorità di vigilanza (ad. esempio il dominio 103 stabilito per la categoria valore mobiliare che Banca d'Italia prevede sono differenti) e pertanto creano duplicazione di dati con conseguente appesantimento al sistema informatico. Inoltre, quasi tutte le voci richieste attualmente non sono inserite nel sistema contabile e sono di difficile reperimento (soprattutto da gestori esteri), in quanto impongono un radicale ampliamento delle anagrafiche oltre alla necessità, in diversi casi, di essere mantenuti. Al fine di ridurre le modifiche che gli operatori dovranno apportare al loro interno per poter adempiere a queste segnalazioni, si richiede di uniformare tale flusso informativo (voci e domini) con quello delle altre Autorità e alleggerirlo o eliminarlo del tutto, potendo la Commissione, con il codice del titolo/ISIN, accedere direttamente alle anagrafiche delle altre Autorità.

Ad esempio:

- a) le voci dalla 1.01.21 alla 1.01.25 potrebbero essere sostituite con le "Spese correnti" e le "Commissioni legate al rendimento" attualmente previste dal regolamento (UE) 583/2010 e dalle Linee Guida del CESR in tema di KIID.
- b) le voci 1.01.13 e 1.01.14 sono fra quelle attualmente non disponibili negli archivi degli operatori e che potrebbero essere reperite dalla Covip presso le altre Autorità conoscendo il solo codice/ISIN dello strumento finanziario.



1.01.01: Codice fondo

Codice identificativo della forma pensionistica alla quale si riferisce la segnalazione (cfr. "Regole di costruzione dei codici").

1.01.02: Codice titolo / OICR

Codice identificativo del titolo o dell'OICR (cfr. "Regole di costruzione dei codici").

1.01.03: Denominazione valore mobiliare

Voce descrittiva.

1.01.04: Categoria valore mobiliare

(cfr. Tavola dominio 103)

Categoria di appartenenza dei valori mobiliari privi di codice ISIN.

1.01.05: Paese di residenza dell'emittente

(cfr. Tavola dominio 107)

Paese di residenza dell'emittente i valori mobiliari privi di codice ISIN secondo la codifica UIC.

1.01.06: Valuta

(cfr. Tavola dominio 109)

Valuta di denominazione del titolo.

1.01.07: Indicatore di quotazione

(cfr. Tavola dominio 110)

Eventuale quotazione su un mercato regolamentato definito ai sensi delle Disposizioni sui limiti di investimento dei fondi pensione.

1.01.08: Scadenza

Data di scadenza dei titoli di debito e, se prevista, degli OICR, nel formato AAAAMMGG.

Nel caso di titoli di debito con rimborsi definiti secondo un piano di ammortamento, la scadenza fa riferimento alla data del rimborso dell'ultima quota dell'obbligazione.

~~**1.01.09: Rapporti di controllo**~~

~~(cfr. Tavola dominio 144)~~

1.01.10: Titoli di capitale: Settore di attività economica

(cfr. Tavola dominio 111)

Settore di attività economica degli emittenti valori mobiliari secondo la classificazione internazionale GICS (Global Industry Classification Standard).

1.01.11: Titoli di debito: Categoria emittente

(cfr. Tavola dominio 106)

1.01.12: Titoli di debito: Garanzia statale

(cfr. Tavola dominio 104)

Presenza o meno di una garanzia statale operante al rimborso alla scadenza di un titolo di debito non emesso da Stati od organismi sovranazionali.

~~**1.01.13: Titoli di debito: Rating**~~

~~(cfr. Tavola dominio 112)~~

~~Ultimo rating assegnato ai titoli di debito in portafoglio da una delle agenzie internazionali di valutazione del merito di credito.~~

~~**1.01.14: Titoli di debito: Agenzia di rating**~~



~~(cfr. Tavola dominio 113)~~

~~Agenzia internazionale di valutazione del merito di credito che ha rilasciato il giudizio di rating indicato nella voce "1.01.13: Titoli di debito: Rating".~~

1.01.15: OICR: Denominazione società promotrice
Voce descrittiva.

1.01.16: OICR: Percentuale di azioni nel benchmark
Percentuale di azioni indicata nel benchmark dell'OICR detenuto dalla forma pensionistica. Nel caso di OICR privo di benchmark, fornire una stima della percentuale di azioni effettivamente detenuta dall'OICR alla data di riferimento della segnalazione.

Indicare il valore percentuale.

1.01.17: OICR: Tipologia
(cfr. Tavola dominio 115)

1.01.18: OICR: Leva finanziaria
(cfr. Tavola dominio 116)
Indicare la leva finanziaria massima dell'OICR qualora questa sia stata esplicitata nell'informativa pre-contrattuale o contrattuale dell'OICR medesimo.

1.01.19: OICR: Strategia direzionale
(cfr. Tavola dominio 117)
Tipo di strategia adottata dall'OICR secondo quanto desumibile dall'informativa pre-contrattuale o contrattuale dell'OICR medesimo.

1.01.20: OICR: Gruppo gestore
(cfr. Tavola dominio 145)

~~1.01.21: OICR: Provvigione di gestione annua
Provvigione di gestione annua espressa su base annua e in percentuale del patrimonio dell'OICR.~~

~~Qualora sia prevista una provvigione unica annua (ovvero comprensiva di tutti i costi a carico del fondo) al posto di questa voce va compilata la voce 1.01.22 "OICR: Provvigione di gestione unica annua".~~

~~1.01.22: OICR: Provvigione di gestione unica annua
Compilare la voce qualora, in alternativa alla provvigione di gestione, sia prevista una provvigione unica annua (ovvero comprensiva di tutti i costi a carico del fondo). La provvigione è espressa su base annua e in percentuale del patrimonio dell'OICR.~~

~~1.01.23: OICR: Provvigione di incentive misura
Misura, in termini percentuali, della provvigione di incentive eventualmente prevista. La base di calcolo di detta provvigione è la differenza tra il rendimento annuo dell'OICR e la variazione del parametro descritto nella voce 1.01.24 "OICR: Provvigione di incentive indicatore" (c.d. extra-performance).~~

~~1.01.24: OICR: Provvigione di incentive indicatore
Parametro utilizzato per la misurazione dell'extra performance a cui è collegata la provvigione di incentive (voce descrittiva).~~

~~1.01.25: OICR: Altri oneri
Struttura e caratteristiche degli altri costi che gravano sul patrimonio dell'OICR diversi da quelli~~



indicati nelle voci precedenti (voce descrittiva).

~~Qualora la struttura della provvigione di incentivo differisca da quella descritta nelle istruzioni della voce "1.01.23: OICR: Provvigione di incentivo misura", le voci "1.01.23: OICR: Provvigione di incentivo misura" e "1.01.24 OICR: Provvigione di incentivo indicatore" non vanno compilate; la struttura e le caratteristiche della provvigione di incentivo vanno invece sinteticamente descritte in questa voce.~~

1.01.26: OICR: Commissioni di sottoscrizione - percentuale

Commissione espressa in percentuale del versamento relativa alla sottoscrizione dell'OICR che è previsto venga applicata alla forma di previdenza complementare.

Nel caso in cui sia prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione in percentuale differenziate per scaglioni, inserire le commissioni riferite a ciascuno scaglione. L'importo massimo di ciascuno scaglione è segnalato nella voce 1.01.28 "OICR: Commissioni di sottoscrizione - scaglione".

1.01.27: OICR: Commissioni di sottoscrizione – cifra fissa

Commissione, espressa in cifra fissa, relativa alla sottoscrizione dell'OICR che è previsto venga applicata alla forma di previdenza complementare.

Nel caso in cui sia prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione in cifra fissa differenziate per scaglioni, inserire le commissioni riferite a ciascuno scaglione. L'importo massimo di ciascuno scaglione è segnalato nella voce 1.01.28 "OICR: Commissioni di sottoscrizione - scaglione".

1.01.28: OICR: Commissioni di sottoscrizione - scaglione

Nel caso in cui sia previsto che alla forma pensionistica vengano applicate commissioni di sottoscrizione differenziate per scaglioni, indicare l'importo massimo di ciascuno scaglione.

1.01.29: OICR: Commissioni di rimborso - percentuale

Commissione, espressa in percentuale sull'ammontare rimborsato, che è previsto sia applicata alla forma pensionistica in caso di rimborso dell'OICR.

Nel caso in cui sia prevista l'applicazione di commissioni di rimborso in percentuale differenziate per scaglioni, inserire le commissioni riferite a ciascuno scaglione. L'importo massimo di ciascuno scaglione è segnalato nella voce 1.01.31 "OICR: Commissioni di rimborso - scaglione".

Nel caso in cui sia prevista l'applicazione di commissioni di rimborso in percentuale differenziate per periodo di detenzione, inserire le commissioni riferite a ciascun intervallo temporale. Il limite temporale superiore di ciascun intervallo è segnalato nella voce 1.01.32 "OICR: Commissioni di rimborso – limite temporale".

1.01.30: OICR: Commissioni di rimborso - in cifra fissa

Commissione, espressa in cifra fissa, che è previsto venga applicata alla forma di previdenza complementare in caso di rimborso dell'OICR.

Nel caso in cui sia prevista l'applicazione di commissioni di rimborso in cifra fissa differenziate per scaglioni, inserire le commissioni riferite a ciascuno scaglione. L'importo massimo di ciascuno scaglione è segnalato nella voce 1.01.31 "OICR: Commissioni di rimborso - scaglione".

Nel caso in cui sia prevista l'applicazione di commissioni di rimborso in cifra fissa differenziate per periodo di detenzione, inserire le commissioni riferite a ciascun intervallo temporale. Il limite temporale superiore di ciascun intervallo viene segnalato nella voce 1.01.32 "OICR: Commissioni di rimborso – limite temporale".



1.01.31: OICR: Commissioni di rimborso - scaglione

Nel caso in cui sia previsto che alla forma pensionistica vengano applicate commissioni di rimborso differenziate per scaglioni, indicare l'importo massimo di ciascuno scaglione.

1.01.32: OICR: Commissioni di rimborso – limite temporale

Nel caso in cui sia previsto che alla forma pensionistica vengano applicate commissioni di rimborso differenziate per periodo di detenzione, per ciascuno scaglione indicare il numero di mesi corrispondente al limite temporale superiore entro il quale sono applicate le commissioni di rimborso.

1.01.33: OICR: Codice SIOTEC

Qualora l'OICR sia censito nell'elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, indicare il "codice meccanografico" utilizzato nell'elenco per identificare l'OICR (cfr. sito internet: "<http://siotec.bancaditalia.it>").

**1.01.34: OICR: Grado di liquidità
(cfr. Tavola dominio 140)**



1.1.2.1. FLUSSI DISAGGREGATI DI FINE ANNO – ISTRUZIONI

Informazioni per singolo iscritto

Per la compilazione delle voci relative alle entrate della gestione previdenziale (contributi e trasferimenti in entrata) si fa riferimento al criterio di cassa.

Per la compilazione delle voci relative alle uscite della gestione previdenziale (anticipazioni, riscatti, trasferimenti in uscita, trasformazioni in rendita ed erogazioni in capitale) si fa riferimento alla liquidazione della prestazione. Ai fini della presente segnalazione per le forme pensionistiche che adottano il sistema della contabilità per quote si considera come momento di liquidazione quello di annullamento delle quote. Le posizioni interessate sono segnalate coerentemente con la liquidazione delle relative prestazioni. L'ammontare è segnalato al lordo delle imposte e di eventuali altri oneri.

Dati anagrafici

11.01.01: Codice univoco singolo iscritto

Codice univoco identificativo del singolo iscritto (cfr. "Regole di costruzione dei codici").

11.01.02: Anno di nascita

Anno di nascita dell'iscritto nel formato AAAA.

11.01.03: Sesso

(cfr. Tavola dominio 032)

11.01.04: Provincia di residenza (CAP - Codice Avviamento Postale)

(cfr. Tavola dominio 040)

Codice di avviamento postale (CAP) della città capoluogo di provincia dove l'iscritto risiede.

Situazione personale e lavorativa

11.02.01: Condizione professionale dettagliata (2° tipo)

(cfr. Tavola dominio 031)

I fondi pensione aperti e i PIP, per quanto riguarda gli iscritti prima del 1.1.2014, fanno riferimento alla voce 'Condizione professionale (1° tipo)' (cfr Dominio 030).

11.02.02: Contratto collettivo di riferimento

(cfr. Tavola dominio 090)

Voce richiesta con riferimento ai fondi pensione negoziali e ai fondi pensione preesistenti.

11.02.03: Codice fiscale del datore di lavoro

Voce richiesta con riferimento alle adesioni su base collettiva.

11.02.04: Titolo di studio

(cfr. Tavola dominio 035)

L'informazione è obbligatoria con riferimento agli iscritti che hanno aderito alla forma pensionistica successivamente al 1.1.2014.

Il dato corrisponde a quanto dichiarato dall'iscritto al momento dell'adesione, salvo i casi in cui la forma pensionistica abbia successivamente aggiornato il dato perché venuta a conoscenza di variazioni dello stesso.



La voce "Titolo di studio" non è attualmente gestita dalla maggior parte delle forme previdenziali, in quanto non è un'informazione che il sottoscrittore è obbligato a fornire. Inoltre, essendo un dato riservato le forme non hanno modo di reperirlo in altro modo se non mediante espressa volontà dell'iscritto. Perciò, il solo intervento sulla struttura degli archivi da parte degli operatori potrebbe non essere sufficiente per la raccolta e l'aggiornamento di questa variabile. Come conseguenza di quanto sopra il rischio di fornire informazioni parziali o obsolete è molto elevato. Gli operatori hanno valutato che il rapporto significatività dell'informazione/costo di reperimento è molto basso, in quanto la spesa per reperire questo dato è elevata e non è ripagata da un costante e puntuale aggiornamento. Pertanto, si richiede di eliminare tale informazione.



Uscita dalla forma di previdenza complementare

I dati riguardano unicamente i soggetti che nell'anno di riferimento della segnalazione sono usciti dal programma di previdenza complementare oppure hanno trasferito la posizione individuale a un'altra forma pensionistica. Per tali soggetti le prime tre sezioni vanno comunque compilate, con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno (o la data di adesione, se successiva) e la data di uscita dalla forma pensionistica.

11.04.01: Riscatto totale (ammontare)

Ammontare delle somme erogate nel periodo di riferimento a titolo di riscatto totale.

11.04.02: Tipologia di riscatto

(cfr. Tavola dominio 010)

Si fa riferimento ai codici da 01 a 04.

11.04.03: Trasferimenti in uscita (ammontare)

Ammontare delle somme trasferite verso altre forme di previdenza complementare nel periodo di riferimento, al lordo degli oneri di trasferimento.

11.04.04: Tipologia della forma pensionistica

(cfr. Tavola dominio 009)

11.04.05: Prestazione erogata in forma di capitale (ammontare)

Ammontare delle prestazioni in capitale erogate nel periodo di riferimento in relazione all'iscritto che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica e che ha scelto in tutto o in parte una prestazione in capitale.

11.04.06: Tipologia di erogazione in capitale

(cfr. Tavola dominio 012)

11.04.07: Posizione trasformata in rendita (ammontare)

Ammontare della posizione individuale che, nel corso dell'anno, è stata trasformata, anche parzialmente, in rendita ed è stata trasferita alla fase di erogazione.

11.04.08: Tipologia di rendita

(cfr. Tavola dominio 021)

11.04.09: Data di liquidazione della prestazione

Data nella quale è stata liquidata la posizione (per trasferimento, riscatto, trasformazione in rendita o erogazione in capitale) nel formato AAAAMMGG.

Si chiede di chiarire come debba essere considerato il caso delle erogazioni integrative effettuate successivamente all'uscita dell'iscritto dal fondo per corrispondere ulteriori contribuzioni ricevute dal fondo pensione.



Codice fiscale degli iscritti

Si richiede di trasmettere il codice fiscale di ciascun iscritto, secondo le modalità tecnico operative fornite dalla COVIP.

I dati sui codici fiscali sono richiesti separatamente dalle informazioni per singolo iscritto e in modo non abbinato con queste ultime.

Codice fiscale dei pensionati

Si richiede di trasmettere il codice fiscale di ciascun iscritto, secondo le modalità tecnico operative fornite dalla COVIP.

I dati sui codici fiscali sono richiesti separatamente dalle informazioni per singolo pensionato e in modo non abbinato con queste ultime.

Si chiede di precisare come rappresentare coloro che hanno acceso più contratti previdenziali. Ad esempio, se un aderente ha due posizioni nella forma, in quanto ha due diversi tipi di contratti lavorativi, il suo codice fiscale quante volte lo si deve riportare?



I.3. SEGNALAZIONI PERIODICHE – TAVOLE DEI DOMINI

005 – Tipologia di contribuzione

Codice	Descrizione
01	Contributi a carico del lavoratore che versa anche il TFR
02	Contributi a carico del lavoratore che non versa il TFR
03 02	Contributi del datore di lavoro
04 03	TFR(quota)
05	TFR(tutto)
06 04	Reintegro di anticipazioni
07	TFR progressivo

Per la variabile "005 - Tipologia di contribuzione" non si è in grado di distinguere tra TFR quota e TFR tutto (domini 04 e 05), in quanto si tratta di informazioni di cui è in possesso il solo datore di lavoro e non è detto che la forma ne venga messa a conoscenza. Le principali difficoltà nel rappresentare tale informazione risiedono proprio nell'ottenerla, ad esempio, perché:

- all'atto dell'adesione non è vincolante indicare se il TFR viene versato tutto o in parte;
- l'unica informazione certa che il fondo pensione ha a sua disposizione è il TFR versato e non quello "potenziale".

Anche il TFR progressivo potrebbe essere un'informazione non nota alla forma, in quanto gli operatori possono aver implementato strutture organizzative tali da attribuire il TFR progressivo al periodo di riferimento per gli adempimenti fiscali senza necessariamente inserirlo in una voce distinta da quella più generica di "TFR".

Per queste ragioni, nelle segnalazioni attuali molti operatori non sono in grado di compilare queste informazioni. Perciò, si chiede di unire i domini 04, 05 e 07 in uno unico denominato "TFR".

Inoltre, si evidenzia che la distinzione tra lavoratore che versa il TFR e lavoratore che non versa il TFR (domini 01 e 02) richiesta con frequenza trimestrale è fuorviante, in quanto il TFR è versato dal datore di lavoro e quest'ultimo ha facoltà di effettuare i versamenti almeno una volta all'anno. Di conseguenza, si può avere una visione certa di chi versa o non versa il TFR, tra i dipendenti, solo dopo la fine dell'anno. Pertanto, si propone di non richiedere questa ripartizione trimestralmente, ma soltanto tra le informazioni per singolo iscritto nei flussi disaggregati di fine anno (voce 1.1.03.08).



010 – Tipologia di riscatto

Codice	Descrizione
01	Riscatto totale - caso morte
02	Riscatto totale - per invalidità permanente
03	Riscatto totale - per inoccupazione superiore a 48 mesi
04	Riscatto totale - ex art. 14 comma 5 del Decreto
05	Riscatto parziale – per inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi
06	Riscatto parziale – per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, a CIG ordinaria o a CIG straordinaria
07	Riscatto parziale - ex art. 14 comma 5 del Decreto

Il riscatto richiesto dalla finanziaria non determina la costituzione di una nuova fattispecie; ciò che cambia è il soggetto legittimato a richiedere la prestazione, ma non la causale che consente di riscattare la posizione individuale.

La frase inserita sotto la tavola 010 serve a specificare come debba essere classificato il riscatto non totale erogato in seguito a richiesta avanzata da una finanziaria, in caso di cessione del quinto con delega al riscatto.

Inoltre, si chiede di specificare se il caso in cui un aderente recede da un contratto "assicurativo" debba essere classificato come riscatto totale per perdita dei requisiti (domini 01,02,03 e04) oppure se debba essere escluso o inserito in qualche altro dominio.



030 – Condizione professionale (1° tipo)

Codice	Descrizione
01	Lavoratori dipendenti
04	Lavoratori autonomi e liberi professionisti
05	Altri iscritti – fiscalmente a carico di iscritti alla forma pensionistica
06	Altri iscritti – iscritti che hanno perso i requisiti di partecipazione per perdita o cambio lavoro
07	Altri iscritti – iscritti che hanno perso i requisiti di partecipazione per pensionamento nel regime obbligatorio
08	Altri iscritti diversi da quelli precedenti

I domini 05, 06 e 07 sono applicati unicamente alle adesioni su base collettiva, con riferimento ai casi in cui:

- per i fondi pensione negoziali e preesistenti, lo statuto del fondo consenta l'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico degli iscritti e/o il mantenimento delle posizioni nel fondo anche a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione;
- per i fondi pensione aperti, siano applicate anche ai soggetti fiscalmente a carico le medesime condizioni economiche previste per i destinatari principali dei contratti e accordi collettivi, dei regolamenti aziendali o degli accordi plurimi, ovvero sia consentito il mantenimento di tali condizioni economiche ai lavoratori che perdono i requisiti che hanno permesso l'adesione alla forma pensionistica in base ai suddetti accordi.

Per lavoratori autonomi e liberi professionisti si intendono tutti gli aderenti che risultino svolgere un'attività di lavoro senza vincoli di subordinazione.

031 – Condizione professionale (2° tipo)

Codice	Descrizione
02	Lavoratori dipendenti del settore privato
03	Lavoratori dipendenti del settore pubblico
04	Lavoratori autonomi e liberi professionisti
05	Altri iscritti – fiscalmente a carico di iscritti alla previdenza complementare
06	Altri iscritti – iscritti che hanno perso i requisiti di partecipazione per perdita o cambio lavoro
07	Altri iscritti – iscritti che hanno perso i requisiti di partecipazione per pensionamento nel regime obbligatorio
08	Altri iscritti diversi da quelli precedenti

Vedi istruzioni Tavola di dominio: "30 – Condizione professionale (1° tipo)".



Con riferimento alle variabili 030 e 031 si vuole precisare che i domini 05, 06 e 07 sono applicabili solo alle adesioni su base collettiva, tuttavia permangono delle difficoltà a rappresentare tali informazioni in relazione ai fondi aperti.

Lo status "fiscalmente a carico" (dominio 05) non può essere un'informazione certa, perché è riservata e l'aderente potrebbe anche non esprimerla (in caso di iscritto maggiorenne), può cambiare nel tempo e non è detto che possa essere mantenuta aggiornata. Pertanto, è verosimile pensare che tale informazione venga sempre valorizzata a zero.

L'indicazione di coloro che hanno perso i requisiti per perdita o cambio lavoro (dominio 06) è un'informazione di difficile reperibilità, perché l'azienda potrebbe anche non informare il fondo di tale evento, ma semplicemente cessare di versare i contributi per l'iscritto. Inoltre, tipicamente, in seguito a tale casistica, l'iscritto chiede a breve il riscatto o il trasferimento verso altra forma complementare. Di conseguenza tale voce potrebbe essere sempre valorizzata a zero.

L'informazione da riportare nel dominio 07 è difficilmente producibile, in quanto rappresenta un'informazione che gli operatori possono avere solo nel momento in cui l'aderente richiede la prestazione. In conseguenza a tale segnalazione la posizione viene svuotata delle quote durante la prima valorizzazione disponibile e dopo tale evento si considera chiusa.

Come conclusione di quanto sopra si ribadisce che la produzione di questi dati per i fondi aperti si tradurrebbe in un'informazione non corretta o quasi sempre posta a zero e pertanto non si concorda con questa classificazione.

Con riferimento alla variabile "031 - Condizione professionale (2° tipo)" si vuole chiarire che la distinzione fra lavoratori dipendenti del settore privato e quelli del settore pubblico non è attualmente gestita dalla maggior parte delle forme, in quanto, oltre a non essere un'informazione che il sottoscrittore è obbligato a fornire, non è attualmente presente nei moduli di adesione, i quali andrebbero adeguati. Inoltre, essendo un dato riservato le forme non hanno modo di reperirlo in altro modo se non mediante espressa volontà dell'iscritto. Perciò, il solo intervento sulla struttura degli archivi e sui moduli di adesione da parte degli operatori potrebbe non essere sufficiente per la raccolta e l'aggiornamento di questi domini. Come conseguenza di quanto sopra il rischio di fornire informazioni parziali o obsolete è molto elevato. Per queste ragioni si chiede di eliminare tale distinzione.